

Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80 e del compenso aggiuntivo di cui all'art. 9 L. 240/10.

Testo coordinato del regolamento emanato con DR n. 1039/2010 e ss mm ii
Testo aggiornato al 16 marzo 2017

Abrogato dal 15.05.2018, il presente regolamento continua ad applicarsi negli ambiti ed entro i limiti fissati dall'Art. 9 (Abrogazione e regime transitorio) del Regolamento delle Prestazioni Conto Terzi e del Compenso Aggiuntivo di cui al DR 644/2018 del 03.05.2018 (B.U. n. 257 del 15.05.2018)

TITOLO I – Ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 DPR 382/80

Art. 1

1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all'art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592 e le modalità di ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 della L. 240/10.

2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università, avvalendosi delle proprie strutture ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contratti/convenzioni stipulati per regolamentare progetti di ricerca in risposta a bando pubblico di finanziamento, progetti competitivi, in cui l'Università risulta formalmente identificata come subcontraente sin dalla fase di proposta progettuale in funzione dei vincoli del finanziamento stesso.

Rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del presente regolamento le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata delle strutture, può deliberare una temporanea esenzione dall'applicazione del presente Regolamento limitatamente a quelle attività di servizio a terzi, non convenzionate con altri, effettuate da soggetti che le compiano nell'ambito del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del titolo di studio. La temporanea esenzione può essere deliberata nei casi in cui le risorse che scaturiscono da queste attività rivolte a terzi siano necessarie ad effettuare investimenti in adempimento alle normative indispensabili all'esercizio delle attività stesse.

3. L'esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell'Ateneo e a singoli docenti, ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.

4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 2

1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse dell'università. Le ritenute previste al comma 1 dell'Art. 3 del presente Regolamento (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell'Ateneo.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate. La decisione deve essere portata a conoscenza di tutto il personale che afferisce alla struttura.

3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Scuole, al Consiglio di Amministrazione.

4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro Interdipartimentale o di Campus dell'organo di gestione dei Centri di Servizio deve comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 3

1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:

a) Costi e spese a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Campus) trattengono una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA.

b) Prelievi introitati a bilancio universitario

- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto Terzi destinato al personale contrattualizzato.

- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale del personale docente e ricercatore. I criteri per l'erogazione di quest'ultimo fondo sono disciplinati da apposito regolamento.

1 bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle seguenti componenti di costo:

- assegni di ricerca;
- borse di dottorato;
- borse di studio;
- ricercatori a tempo determinato;

- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) per singolo sistema unitario a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro, comprese quelle finanziate con leasing con riscatto alla fine del contratto, l'esclusione dalle trattenute previste da questo regolamento è condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal responsabile della struttura con la quale si impegna a rendere disponibile e a condividere l'attrezzatura con altri gruppi di ricerca dell'Ateneo. L'Ateneo si riserverà di verificare l'effettiva condivisione di dette attrezzature nel corso del biennio successivo alla data di sottoscrizione della dichiarazione. Nel caso in cui dalla verifica emergesse la mancata condivisione dell'attrezzatura, la struttura trasferirà al bilancio dell'Ateneo la quota di prelievo corrispondente a tale componente di costo. Agli assegnisti e ai borsisti si applica la relativa normativa di Ateneo.

2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'I.V.A.) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall'Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero dell'I.V.A. sugli acquisti.

3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.

Art. 4

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la quota destinata al bilancio universitario di cui all'art. 3 co.1, lett. b) del presente Regolamento è ripartita secondo i criteri di seguito indicati.

2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:

- a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7;
- b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3;
- c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1;
- d) collaboratori ed esperti linguistici: 1.

Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all'1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA viene ripartito come segue:

- 90% per il personale titolare di posizione organizzativa di categorie EP, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di

riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base dei parametri di seguito indicati:

EP con incarico di prima fascia 1,25

EP con incarico di seconda fascia 1,15

EP con incarico di terza fascia 1,00;

- 10% per il personale di categoria D titolare di posizione ex art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell'anno di riferimento calcolate secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. Tale ripartizione decorre a partire dalla distribuzione del fondo 2014.

4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora direttamente all'esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa le somme percepite per l'esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo:

- nel caso di personale titolare di posizione organizzativa di categoria EP ai sensi del CCNL 16.10.2008 tra 91% e 9%;
- nel caso di personale di categoria D titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 91 co. 3 del CCNL 16.10.2008 tra 99% e 1%.

Art. 5

1. I compensi percepiti ai sensi del presente Regolamento concorrono alla determinazione del trattamento economico complessivo ai fini del rispetto dei limiti retributivi previsti dalle disposizioni legislative in materia.

2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che gestisce la commessa sono rese nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all'impegno complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all'esecuzione delle prestazioni e alla disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole non contrastanti con il presente regolamento e approvate dal Consiglio di Dipartimento, fatta salva in ogni caso l'autonomia del responsabile della commessa.

3. L'utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell'ambito dei compiti assegnati in base alla categoria contrattuale di inquadramento.

Art. 6

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all'Amministrazione Generale in via elettronica. Costituisce condizione di procedibilità alla distribuzione al personale avente diritto alle risorse derivanti da attività conto terzi la pubblicazione, in tutte le sedi della Struttura che svolge la prestazione, del piano di riparto tra il personale delle risorse stesse.

2. Nell'attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:

- 35% dell'importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico
- 10% dell'importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la distribuzione riguardi esclusivamente tale personale.

2 bis. Il personale contrattualizzato di area amministrativa, amministrativo-gestionale, bibliotecaria e dei servizi generali, può percepire compensi lordo dipendente ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti misure:

- a. personale di categoria B, C e D: 2.500,00 euro;
- b. titolari di posizione amministrativa o bibliotecaria D ed Ep, ai sensi dell'art. 75 e 91 co.3 del CCNL: 5.000,00 euro;
- c. personale tecnico complessivamente inteso nelle aree tecnico-scientifiche, elaborazione dati e medico e socio-sanitari B, C, D ed EP: 10.000,00 euro; importo elevabile a 15.000 euro per il personale formalmente responsabile almeno di una commessa.

Le ulteriori somme riconosciute dal responsabile della commessa al personale contrattualizzato di cui ai punti precedenti del presente comma sono erogate per il 50% al suddetto personale e per il restante 50% destinate al Fondo Comune di Ateneo. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

3. Per il personale dell'Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti dal Direttore Generale su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione.

4. Per l'esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l'autorizzazione della commessa compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente o al Direttore Generale per il personale contrattualizzato dell'Amministrazione Generale. L'eventuale diniego deve essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l'esecuzione della commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo competente in 2° grado.

Art. 7

1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all'art. 4, comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell'indennità di risultato si procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all'art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio.

Art. 8

Abrogato.

TITOLO II – Ripartizione del Compenso Aggiuntivo di cui all'art. 9 L. 240/10

Art. 8 bis

1. A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 9 della L. 240/10, è istituito un Compenso Aggiuntivo per il personale tecnico-amministrativo, erogato utilizzando le risorse previste dall'art. 8 comma 6 del Regolamento in materia di corsi professionalizzanti, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Tale fondo, in ragione del contributo diretto e indiretto fornito dal personale tecnico amministrativo di categoria B-C-D-EP per la realizzazione dei corsi professionalizzanti, è ripartito al medesimo personale, a titolo di Compenso Aggiuntivo, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio maturate nell'anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
3. Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo

Disposizioni finali

Art. 9

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011.
- 1 bis. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli.
- 1.ter. L'art. 8 bis del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei Regolamenti dell'Ateneo e pubblicato nel Bollettino ufficiale
